

Anno **2007** N. **466**



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO

ABROGAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.55 DEL 26.03.2001
MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE. ARTT.
24, 33 E 37 DEL D.P.R. N.380 DEL 06.06.2001- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI "EDILIZIA"- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE.

L'anno duemila... **sette**... il giorno **diciannove**... del mese di **Gennaio**.....

In Taranto, nel Palazzo di Città;

IL COMMISSARIO

Dott. Tommaso BLONDA

Giovanni TRITTO

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. ~~Agostino CALIENE~~ ha adottato la presente
deliberazione:

Premesso che con Delibera di C.C. n. 55 del 26.03.2001 sono stati approvati i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della Legge Regionale n. 56/80, in materia di "Tutela ed uso del Territorio";

Che con il D.P.R. n.380 del 06.06.2001, entrato in vigore il 30.06.2003, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sono state quantificate le sanzioni pecuniarie, per violazioni ad alcuni articoli previsti dallo stesso D.P.R. n. 380/01;

Che pertanto dovendo disciplinare, in base al D.P.R. n.380 del 06.06.2001, le modalità di quantificazione ed applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie e di dover regolamentare l'applicazione e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale si stabilisce quanto segue:

Che il Titolo III – Agibilità degli edifici, al Capo I del citato D.P.R. n. 380/2001, come modificato ed integrato, ha introdotto all'art. 24, comma 3 l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro per i soggetti che non hanno provveduto a chiedere il rilascio del certificato di agibilità per gli immobili di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del citato art. 24;

Che il Titolo IV – Vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia, responsabilità e sanzioni al Capo II del citato D.P.R. n. 380/2001, come modificato ed integrato, ha introdotto, tra le altre, l'applicazione di sanzioni pecuniarie minime e massime per i soggetti che violano le norme contenute nel Testo Unico, compiendo degli abusi, e che, pertanto, l'irrogazione della sanzione deve essere regolamentata;

Che l'articolo 33 – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità stabilisce, al comma 3, una sanzione pecuniaria da 516,00 € a 5164,00 €;

Che inoltre l'articolo 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità stabilisce, al comma 2, una sanzione pecuniaria da 516,00 € a 10329,00 €, al comma 4 una sanzione pecuniaria non superiore a 5164,00 € e non inferiore a 516,00 €, al comma 5 una sanzione pecuniaria pari a 516,00 euro;

Che al fine di stabilire l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare nell'ambito del minimo e del massimo fissato dalla normativa succitata, la competente Direzione Gestione Amministrativa Territoriale e Ambientale- Urbanistica Edilità, propone di fissare i seguenti importi stabiliti secondo il criterio della proporzionalità;

Che pertanto la sanzione di cui al citato art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 viene graduata nel seguente modo secondo la tipologia dell'intervento

- a) nuovi interventi (a partire dal 1° gennaio 2002)
 - fino a 12 mesi di ritardo € 154,00,00;
 - dal 13 mese e fino al 24 mese di ritardo € 308,00;
 - dal 25 mese in poi € 464,00;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali (a partire dal 1° gennaio 2002)
 - fino a 12 mesi di ritardo € 154,00;
 - dal 13 mese e fino al 24 mese di ritardo € 308,00;
 - dal 25 mese in poi € 464,00;
- c) interventi sugli edifici esistenti

- per ogni unità immobiliare residenziale € 77,00;
- per unità immobiliare non residenziale con superficie netta fino a 250 mq. 154,00 €;
- per unità immobiliare non residenziale con superficie netta superiore a 250 mq € 308,00; -
- per immobili con destinazione industriale € 464,00;

Che la sanzione di cui all'articolo 33 – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, relativamente agli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prevista al comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro e che, al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente soggetto a vincolo si stabilisce di fissare la sanzione nella misura massima pari a € 5164 per qualsiasi tipo di abuso oltre all'obbligo di ricostruire l'originario organismo edilizio;

Che per quanto attiene l'applicazione della sanzione di cui al citato art. 37 – comma 2 - relativamente alla realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili comunque vincolati, la sanzione pecuniaria prevista (da 516,00 € a 10329,00 euro) viene graduata come segue:

- per una singola unità edilizia residenziale e non € 516,00;
- per le altre unità edilizie la sanzione viene calcolata nel rapporto tra il volume dell'intero immobile e le unità edilizie oggetto di lavori eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività

Che per ciò che riguarda l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37 – comma 4 – relativamente alle opere eseguite in assenza della prescritta autorizzazione ma in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente può essere rilasciata autorizzazione in sanatoria a seguito del versamento di una sanzione non inferiore ad € 516,00 e non superiore ad € 5164,00. La sanzione si applicherà in maniera proporzionale in base all'aumento del valore dell'immobile stabilito dall'agenzia del territorio; si applicherà la sanzione massima, qualora il valore dello stesso si raddoppi;

Che per le violazioni a disposizioni previste dal Regolamento Edilizio si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000 introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 graduata in relazione alla violazione perpetrata;

Considerato infine che la Delibera di C.C. n.55 del 26.03.2001 è ormai superata dal D.P.R. n.380/01 e che pertanto la stessa deve essere abrogata;

Ritenuto dover provvedere nel merito

Vista la Delibera n.55 del 26.06.2001.

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Visto l'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.

Visto il Regolamento Edilizio Comunale

Vista La Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 22.01.06 dal responsabile della Direzione Gestione Amministrativa Risorse Territoriali e Ambientali Urbanistica –Edilità Dott. Giuseppe De Luca;

Visto il parere...~~favorevole~~ espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. N.267/2000 in data..16.1.2007. dal Dirigente Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria Economica e Patrimoniale Amministrativa dott...~~Ettore~~ BAVARO, sulla regola-
rità contabile;

Il Dirigente su conforme relazione del Responsabile Unico del procedimento Sig. ra Rosa Galasso.

PROPONE

Al Commissario Straordinario di adottare il seguente provvedimento

- 1) Di abrogare la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26.03.2001.
- 2) Di applicare le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. nn.24, 33 e 37 del D.P.R. n. 380/01 così come indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento e qui si intendono integralmente trascritte;
- 3) Di applicare per le violazioni a disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale una sanzione pecuniaria, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento e qui si intende integralmente trascritta;
- 4) Di dare mandato alla Direzione AA.GG. " Ufficio Segreteria Generale " di provvedere all'inoltro del presente provvedimento, approvato ai sensi di legge, alle Direzioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- 5) Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL Responsabile Unico del Procedimento

IL CAPO UFFICIO
(Sig.ra Rosa GALASSO)



IL Dirigente

Dott. Giuseppe DE LUCA



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Dott. Giuseppe De Luca, il Dirigente della Gestione Amministrativa Risorse Territoriali e Ambientali;
VISTO il D.Lgs. n.267/200;
accertato che sono stati espressi i pareri previsti;
assunti i poteri del Consiglio Comunale conferiti con Decreto Presidenziale dell'11.04.2006.

DELIBERA

- 1) Di abrogare la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26.03.2001.
- 2) Di applicare le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. nn.24, 33 e 37 del D.P.R. n. 380/01 così come indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente trascritte;
- 3) Di applicare per le violazioni a disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale una sanzione pecuniaria, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n .3. così come indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento e qui si intende integralmente trascritta;
- 4) Di dare mandato alla Direzione AA.GG. " Ufficio Segreteria Generale " di provvedere all'inoltro del presente provvedimento, approvato ai sensi di legge, alle Direzioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- 5) Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del d.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio dal giorno **23 GEN. 2007** al giorno **16 FEB. 2007**
ai, sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed
è esecutiva dal **2 FEB. 2007**